CAMERA DEI DEPUTATI N. 1864

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, GARGANI, MASTRANTUONO, FERRI, PAGGINI, MARTUCCI, FUMAGALLI CARULLI, PAGANELLI, DIANA, MARGUTTI, CARLO CASINI

Modifiche al codice penale militare di pace in tema di delitti dei militari contro l'amministrazione militare

Presentata il 10 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 26 aprile 1990, n. 86, sono state introdotte modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Nel porre mano a tale riforma dei reati contro la pubblica amministrazione il legislatore ha, però, trascurato ogni coordinamento e raccordo con l'analoga disciplina prevista dal codice penale militare di pace per la tutela dell'amministrazione militare. In quanto non investita dalla novella legislativa del 1990, tale disciplina speciale – che, in precedenza, era del tutto conforme a quella comune – è divenuta quindi idonea a costituire statuti diversi di responsabilità penale, forieri quantomeno di possibili giudizi di legittimità costituzionale. In verità, il primo di questi giudizi ha già avuto luogo, conducendo con la sentenza n. 448 del 4-13 dicembre 1991 alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: « ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri ».

Secondo quanto premesso nella sentenza innanzi richiamata, « l'abolizione della figura del peculato per distrazione non ha affatto significato decriminalizzazione di tutte le condotte che nella stessa venivano ricomprese, dato che molte di esse – come emerge dai lavori preparatori della legge n. 86 del 1990 ed è stato rilevato dalla dottrina – rientrano oggi nella nuova e più ampia figura del delitto di abuso di ufficio introdotta con l'articolo 13 di detta legge, che ha sostituito l'arti-

colo 323 del codice penale ». In proposito, va anche evidenziato che nella precedente sentenza n. 473 del 1990 la stessa Corte costituzionale « ha già ritenuto non essere conforme alla razionalità che le modifiche introdotte per il peculato comune appunto con la legge n. 86 del 1990 non siano state estese al peculato militare ».

La conseguenza del sopra evidenziato stato della legislazione è – a tacer d'altro – l'assoluta irrazionalità della ripartizione della giurisdizione nei confronti dei militari incaricati di funzioni amministrative o di comando, chiamati ancora a rispondere innanzi all'autorità giudiziaria militare quando si tratta del reato di « peculato militare » per appropriazione di cui al « riformato » articolo 215 del codice penale militare di pace successivamente alla citata sentenza n. 448 del 1991 della Corte costituzionale, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria quando si tratta del contiguo reato di « abuso d'ufficio » a fini patrimoniali di cui al novellato articolo 323 del codice penale.

La proposta di legge che si presenta è diretta quindi a realizzare il necessario e improcrastinabile adeguamento della disciplina penale militare a quella comune novellata, riportando il peculato militare entro i confini dell'attuale delitto comune (compresa la previsione del peculato d'uso) e introducendo armonicamente nuove previsioni dirette a reprimere penalmente anche l'abuso di ufficio del militare agente, incaricato di funzioni amministrative o di comando, anche quale modalità di distrazione rilevante.

Gli articoli 216 e 217 del codice penale militare di pace, riguardanti il reato di malversazione non più previsto dal codice penale, sono sostituiti rispettivamente con norme corrispondenti all'articolo 323 del codice penale (in linea con le indicazioni della Corte costituzionale) e all'articolo 317 del codice penale (il quale prevede una condotta, simile a quella dell'articolo 323 del codice penale, incentrata anch'essa sull'abuso delle funzioni pubbliche a fini di arricchimento personale).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 215 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 215 – (*Peculato militare*). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione militare da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di far uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ».

ART. 2.

1. L'articolo 216 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 216 – (*Abuso d'ufficio militare*). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione militare fino a due anni.

Si applica la pena della reclusione militare da due a cinque anni se il fatto è commesso per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ».

ART. 3.

1. L'articolo 217 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 217 – (*Concussione militare*). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni ».

ART. 4.

1. L'articolo 218 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 218 – (*Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui*). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni ».